# CAMERA DEI DEPUTATI N. 930

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POLI BORTONE, SIMEONE**

Interventi per il settore agricolo in attuazione di norme comunitarie

*Presentata il 16 maggio 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Già nella XI legislatura il Governo aveva presentato un apposito disegno di legge, di fronte all'esigenza di riorganizzare il sistema dei controlli in merito alle operazioni finanziate dal FEOGA – sezione garanzia, e ciò in attuazione dei regolamenti comunitari. Ma le vicissitudini politiche che portarono allo scioglimento delle Camere, non consentirono il completamento dell'*iter* parlamentare, ed il provvedimento decadde.

Si ritiene, pertanto, necessario ripresentare questa proposta di legge, già presentata nella XII legislatura, soprattutto di fronte ai pesanti giudizi espressi dalla Commissione delle Comunità europee sull'inadeguatezza dei controlli sinora effettuati dal nostro Paese sulle erogazioni finanziarie comunitarie.

Inoltre, le irregolarità relative alla mancata esecuzione od alla insufficienza dei controlli, accertate a campione dalla Commissione delle Comunità europee in sede ispettiva, hanno comportato la pesante conseguenza del mancato riconoscimento da parte del FEOGA dei contributi erogati, applicando all'intero settore di intervento una percentuale di decurtazione pari alle quota di irregolarità rilevate su base campionaria.

Pertanto, con la presente proposta di legge riteniamo necessario dare attuazione al regolamento n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che impone la costituzione di appositi servizi, indipendenti

rispetto agli organi istruttori e pagatori, con il compito di controllare i documenti commerciali delle imprese beneficiarie degli aiuti.

Contemporaneamente, va data attuazione all'altro regolamento CEE n. 307/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, che prevede la costituzione di organi di controllo sulla correttezza e la regolarità delle operazioni istruttorie per l'erogazione degli aiuti comunitari e per perseguirne le infrazioni.

Da ultimo, con la presente proposta di legge, e sempre in applicazione di regolamenti CEE, consideriamo di dover definire anche i controlli sulle misure di intervento comunitario nel settore del tabacco con l'istituzione di una specifica agenzia.

In merito agli oneri derivanti dall'attuazione della presente proposta di legge è da tener presente che la spesa a regime per le singole agenzie è quantificabile in:

*a)* lire 16 miliardi, per i controlli successivi sugli aiuti comunitari;

*b)* lire 9 miliardi per i controlli a carattere preventivo e generale;

*c)* lire 5 miliardi per i controlli nel settore del tabacco.

La spesa complessiva da sostenere è, in totale, pari a lire 30 miliardi.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono istituite le agenzie di cui all'articolo 2 della presente legge, per i controlli relativi alle operazioni finanziate dal Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) – sezione garanzia, previsti dai regolamenti (CEE), n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, n. 307/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, e n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, e successive modificazioni.

ART. 2.

1. Le agenzie di cui all'articolo 1 provvedono, rispettivamente:

*a)* ai controlli di carattere preventivo generale al fine di verificare la correttezza e la regolarità delle operazioni istruttorie per l'erogazione degli aiuti comunitari nei settori individuati dal relativo regolamento (CEE) n. 307/91, del Consiglio, di cui all'articolo 1, e di perseguire le irregolarità.

*b)* ai controlli dei documenti commerciali delle imprese che beneficiano degli aiuti comunitari;

*c)* ai controlli sulle misure di intervento comunitario nel settore del tabacco, con particolare riferimento all'organizzazione comune dei mercati del tabacco greggio.

2. Ciascuna agenzia di cui al comma 1 è costituita nella forma di una società per azioni. Per le relative strutture e la gestione, compresa la predisposizione e l'approvazione del bilancio e del programma di attività, si applicano le norme del codice civile, compatibilmente con i vincoli deri-

vanti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. I capitali sociali relativi alle agenzie, sono interamente ed esclusivamente sottoscritti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, cui spetta la maggioranza delle azioni, e da soggetti pubblici.

ART. 3.

1. Nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni stabilite dai regolamenti comunitari, il personale delle agenzie, nell'esercizio delle attività ispettive e di controllo, ha tutti i poteri ed i relativi doveri dei pubblici ufficiali.

2. Qualora il personale ispettivo riscontri la violazione di norme penali, è tenuto a presentare un rapporto all'autorità giudiziaria e ad informare il proprio presidente.

3. In sede di controllo e per l'esecuzione di verifiche tecniche od analitiche le agenzie possono avvalersi delle prestazioni, delle strutture e dei laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi, o di altri laboratori specialistici, in base ad apposite convenzioni.

ART. 4.

1. Le agenzie, in relazione alle rispettive esigenze funzionali ed organizzative, assumono in proprio il personale necessario, ed il rapporto di lavoro è disciplinato dai rispettivi consigli di amministrazione, con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore industriale.

2. L'assunzione del personale ai sensi del comma 1, ha luogo sulla base dei risultati delle prove selettive stabilite dal consiglio di amministrazione di ciascuna agenzia. Ha titolo di preferenza il personale posto in mobilità dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), nonché quello posto in mobilità od in cassa integrazione dai consorzi agrari e dalla rispettiva Federazione.

ART. 5.

1. A cura del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono istituiti appositi corsi, presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, di qualificazione o di riqualificazione per il personale selezionato da ciascuna agenzia. La durata, le materie e le modalità dei relativi esami finali sono stabiliti con apposito decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Ai fini di cui al comma 1, per il personale ispettivo e per quello addetto ai controlli è richiesto il possesso di idoneo diploma di laurea.

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 6.000 milioni per l'anno 1996, lire 24.000 milioni per l'anno 1997 e lire 30.000 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede, quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 1996, a carico del bilancio dell'AIMA, che provvede mediante versamenti di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato al fine della riassegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, ad uno o più capitoli dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; quanto a lire 24.000 milioni per l'anno 1997 ed a lire 30.000 milioni per l'anno 1998, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-930
Lire 500